

BOZZA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del d. lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di custodia, ricovero, mantenimento e cura dei cani e dei gatti randagi e vaganti rinvenuti sul territorio del comune di Bellaria Igea Marina, per il triennio 2020/2023 (1 maggio 2020/30 aprile 2023), con opzione di rinnovo per il successivo triennio, proroga tecnica annuale nelle more del riaffidamento del servizio e quinto d'obbligo, da espletarsi mediante ricorso alla piattaforma telematica SATER (Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna), riservata ai soggetti abilitati alla piattaforma Intercenter, con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.

Premessa:

Il **Comune di Bellaria Igea Marina**, di seguito denominato il Comune, in ossequio a quanto disposto dalla Legge 14 agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo", dalla L.R. Emilia Romagna del 7 aprile 2000, dalla Delibera di G.R. Emilia-Romagna 1302/2013 "Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline", deve assicurare il servizio di custodia, ricovero, mantenimento, cura dei cani e dei gatti randagi e vaganti rinvenuti sul territorio del Comune, ottemperando alle norme di prevenzione e lotta al randagismo;

Il Comune non può garantire il predetto servizio in modo diretto per la mancanza di idonee strutture e carenza di personale dotato di adeguata qualifica;

Il Comune, nel rispetto dei principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni esplicitati dall'art.30 del D.Lgs 50/2016, intende affidare il servizio di custodia, ricovero, mantenimento, cura dei cani e gatti abbandonati e vaganti sul territorio comunale;

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto (unico lotto, a corpo).

La procedura di gara ha per oggetto l'affidamento del servizio di custodia, ricovero, mantenimento e cura dei cani e gatti vaganti e randagi rinvenuti sul territorio comunale di Bellaria Igea Marina.

L'appalto è costituito da un unico lotto.

I servizi sopra menzionati e oggetto dell'Appalto prevedono un corrispettivo "a corpo" ai sensi dell'art. 3 lett. (d del D.Lgs 50/2016.

La prestazione del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto dovrà essere svolta in apposita struttura, messa a disposizione a qualsiasi titolo dal soggetto aggiudicatario all'atto di aggiudicazione, con posizione localizzata in ambito provinciale ad una distanza non superiore ai

50 km dal comune di Bellaria Igea Marina e adeguata a garantire il servizio in piena efficienza ed efficacia.

La distanza sarà calcolata utilizzando il prodotto informatico Google Maps facendo riferimento al tragitto più breve tra la Sede del Comune di Bellaria Igea Marina, Piazza del Popolo 1, e l'ubicazione della struttura dell'Operatore economico partecipante alla gara.

Tale struttura, nel rispetto della normativa vigente, dovrà essere composta da una sezione da destinare a canile rifugio (per canile rifugio si intende una parte del canile adibito a ricoveri prolungati, sino all'adozione o alla morte), da una sezione da destinare a "canile sanitario" e, da una sezione da destinare a gattile (per ricoveri temporanei).

Inoltre, in conformità a quanto disposto dall'ordinanza del Ministero della Salute e delle Politiche Sociali del 16/07/2009, la struttura messa a disposizione per l'espletamento del servizio di cui alla gara in oggetto, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- **a)** autorizzazione amministrativa relativa all'immobile rispetto alle finalità cui è destinato;
- **b)** autorizzazione sanitaria;
- **c)** presenza di un medico veterinario libero professionista come responsabile/direttore sanitario;
- **d)** requisiti strutturali almeno non inferiori a quelli previsti dalla Legge Regionale 27/2000 dell'Emilia Romagna e, dalla Delibera di G.R. Emilia-Romagna 1302/2013 "Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e coline feline".

Il mancato possesso anche di un solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

L'aggiudicataria dovrà attivare il servizio accudendo da subito gli attuali 3 (tre) cani di proprietà del Comune, provvedendo al relativo trasferimento presso la struttura indicata in sede di offerta, (se diversa dall'attuale) nel rispetto della normativa vigente in materia di trasporto degli animali.

La gestione del servizio, consiste nel complesso delle attività di seguito dettagliatamente specificate, con l'obiettivo di assolvere in maniera efficace ed efficiente alle funzioni ed ai compiti attribuiti al Comune dalla Legge 281/1991, dalla L.R. 27/2000 e dalla Delibera di G.R. Emilia-Romagna 1302/2013.

Il servizio e il relativo corrispettivo non subiranno alcuna modifica in un range di cani ricoverati che va dai tre ai sei.

L'offerta di ulteriori servizi aggiuntivi da parte del concorrente, oggetto dell'offerta tecnica, saranno considerati quali elementi di premialità, valutati mediante specifico punteggio ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto.

Articolo 2 – Durata dell'Appalto.

I servizi del presente appalto sono assegnati per il periodo triennale **dal 1 maggio 2020 al 30 aprile 2023** e comunque con inizio effettivo dalla data di decorrenza riportata sul verbale di consegna.

E' facoltà dell'Amministrazione dare inizio ai servizi anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, con apposito verbale di consegna.

È altresì facoltà dell'Amministrazione rinnovare una sola volta l'affidamento del Servizio per un periodo di ulteriori tre anni, mantenendo invariate le condizioni tecniche ed economiche del contratto sottoscritto. Tale eventuale rinnovo sarà valutato alla luce dell'andamento complessivo della gestione.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, si riserva inoltre la possibilità di prorogare di anni uno la durata del contratto nelle more di espletamento delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo gestore, mantenendo invariate le condizioni tecniche ed economiche del contratto sottoscritto.

Articolo 3 - Ammontare dell'appalto.

L'importo posto a base d'asta per la fornitura dei servizi menzionati in oggetto e dettagliati nei punti successivi, stabilito sulla base delle esperienze passate, da eseguire con le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, è pari ad **€.48.000,00 (quarantottomila/00) IVA esclusa.**

Si da atto che non risultano, per la natura del servizio oggetto della procedura di gara, interferenze tra i lavoratori di questo Ente e quelli dell'affidatario per cui si ritiene non vi siano le condizioni di cui all'art. 23, commi 3 (redazione DUVRI) e 5 (costi della sicurezza di eliminazione dei rischi) del D. Lgs. 81/2008.

Comunque, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D. Lgs. n. 81/2008 il costo (aziendale) della sicurezza deve essere indicato all'interno dell'offerta.

La base d'asta copre un range tra 3 e 6 cani ricoverati, in diminuzione o in aumento verrà applicato il quinto d'obbligo determinando il costo ad animale dividendo l'importo annuo risultante dal ribasso d'asta per il numero massimo di animali ricompresi nel range (nr.6):

$$C = Ra/Nmax$$

C = Costo dell'animale;

Ra= percentuale di ribasso offerto dal concorrente i - esimo;

Nmax= numero massimo di cani previsto (nr.6)

Articolo 4 - Valore complessivo dell'appalto.

Il valore complessivo dell'appalto, comprensivo di opzioni e proroghe, è pari a **€.134.400,00**, così determinato:

A) - Contratto triennale 2020/2023	€.48.000,00
B) - Opzione proroga triennio successivo	€.48.000,00
C) - Proroga Tecnica annuale	€.16.000,00
D) - Quinto d'obbligo	€.22.400,00
Totale al netto di Iva= A+B+C+D	€.134.400,00

Articolo 5 - Modalità di svolgimento del servizio - Oneri a carico dell'aggiudicataria.

Il Comune di Bellaria Igea Marina affida il servizio di custodia, ricovero, mantenimento e cura dei cani e gatti randagi e vaganti sul territorio comunale, nel rispetto della vigente normativa di settore ed alle condizioni sottoelencate.

L'aggiudicataria del servizio avrà l'obbligo di:

a) prestare il servizio come di seguito descritto in via continuativa comprendendo tutti i giorni feriali e festivi, Il servizio contemplato è di pubblica utilità pertanto non potrà essere soppresso o ridotto. In caso di scioperi o di cause di forza maggiore, dei quali dovrà essere data comunque tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale, l'affidatario dovrà garantire in ogni caso il servizio di reperibilità sul territorio dei comuni interessati e il servizio di accudimento degli animali, in particolare la somministrazione del cibo, la pulizia dei box e degli spazi di ricovero della struttura e la somministrazione delle cure e dei farmaci agli animali ricoverati ed a quelli recuperati sul territorio del Comune di Bellaria Igea Marina.

b) custodire (nei limiti dei posti disponibili) presso la sezione "rifugio" (per sezione rifugio si intende una parte del canile adibito a ricoveri prolungati, sino all'adozione o alla morte) sita all'interno della struttura:

1. i cani presenti o in ingresso al canile "rifugio" (per canile rifugio si intende una parte del canile adibito a ricoveri prolungati, sino all'adozione o alla morte), che devono essere correttamente identificati e registrati nell'anagrafe canina regionale come previsto dalle norme vigenti;
 2. i cani accalappiati in territorio comunale, provenienti dal canile sanitario, ubicato presso la struttura stessa, dopo il periodo di permanenza previsto dalla vigente normativa;
 3. i cani per i quali sia stato prescritto il sequestro di rigore, in quanto morsicatori, in osservanza delle disposizioni di legge e a tempo determinato;
 4. i cani rinunciati dai legittimi proprietari, per comprovate motivazioni o temporaneamente ospitati per assenza forzosa del proprietario o del detentore, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 4 e nel limite dei posti box disponibili presso il canile;
 5. Nel canile rifugio non possono essere introdotti soggetti catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria. I cani introdotti, provenienti da cattura o accalappiamento, devono risultare preventivamente identificati e registrati presso il canile sanitario ed essere provvisti della certificazione attestante i trattamenti sanitari effettuati;
 6. i gatti liberi sul territorio comunale feriti a causa di incidenti o aggressioni. Si precisa che i gatti liberi devono essere ricoverati presso la struttura solo per il tempo necessario al trattamento sanitario e reimmessi sul territorio dopo essere stati sterilizzati (a spese dell'AUSL);
- c)** tenere un registro di carico e scarico che sarà custodito nel Rifugio, secondo le modalità concordate con il Servizio Veterinario dell'AUSL. Sul registro dovranno essere annotate:

- il n. progressivo di ingresso, i dati segnaletici del cane (razza, età presunta, mantello, colore, taglia, sesso, n. di microchip o tatuaggio).
- in caso di cani ceduti si deve indicare la data della cessione, il motivo della cessione e le generalità del cedente.

Ogni tre mesi si dovrà comunicare al Comune ed al servizio di Medicina veterinaria dell'AUSL di Rimini il numero di ingressi, di decessi, di affidi e più in generale tutti i dati riportati nel registro.

Sul registro non sono ammesse cancellazioni o abrasioni ed ogni correzione deve essere fatta in modo da consentire la lettura dei dati errati. In caso di cessazione dell'attività o di risoluzione del contratto detto registro deve essere consegnato immediatamente al Comune. Il registro in questione è pubblico; l'aggiudicataria del servizio dovrà pertanto permetterne la consultazione a quanti ne faranno richiesta previo espletamento delle procedure di accesso agli atti presso il Comune di Bellaria Igea Marina. Il registro dovrà essere tenuto presso il canile per tre anni dalla data dell'ultima registrazione e sarà a disposizione dell'AUSL di Rimini e del Comune per ogni controllo e/o verifica. Si dovrà altresì provvedere alla registrazione informatizzata dei dati riportati in formato cartaceo.

d) custodire i cani a tempo indeterminato, e comunque fino ad eventuale cessione in affido definitivo; agli stessi dovranno essere garantiti assistenza veterinaria, mantenimento, ricovero e cura come sotto precisato:

1. tutti i cani in ingresso in canile rifugio dovranno essere identificati attraverso il microchip e se non dotati di microchip si dovrà procedere all'apposizione dello stesso. Prima di essere inseriti nei box loro assegnati, dovranno essere visitati accuratamente dal veterinario della struttura e durante la permanenza dovranno essere sotto sorveglianza e assistenza veterinaria.
2. procedere alla verifica del proprietario in collaborazione con la Polizia Municipale, nel caso di animale identificato da tatuaggio o microchip o simili, per la successiva riconsegna;
3. procedere alla prima visita clinica di ingresso con eventuale intervento di pronto soccorso del veterinario della struttura. Quest'ultimo dovrà intervenire, sia periodicamente che in emergenza, a tutela dello stato di benessere e dello stato sanitario (profilassi vaccinale, trattamenti contro i parassiti interni ed esterni, interventi terapeutici e chirurgici vari, ecc.) dei cani ricoverati. A tale scopo nel canile rifugio dovranno essere presenti anche alcuni box destinati ad uso infermeria/isolamento per ospitare i cani in convalescenza, pre/post-chirurgica e/o tutti i casi che i responsabili riterranno opportuno;
4. dovranno essere presenti anche box riservati ai cani con comportamenti aggressivi, altri riservati ai cani affetti da patologie infettive, altri riservati alle madri con cuccioli fino ai 60 giorni di età ed altri ancora ai cuccioli fino a 120 giorni di età;
5. tutte le tipologie di box devono rigorosamente rispettare le misure e gli standard previsti dalle normativa nazionale e regionale;

6. devono essere garantite le cure veterinarie, di prevenzione e profilassi, e le cure per tutte le patologie presenti al canile; dovranno essere assicurati gli interventi chirurgici, le visite dei veterinari specialisti, nonché la prescrizione e le indicazioni per la somministrazione dei farmaci necessari a garantire la salute dei cani, e, in questo caso, dovrà essere garantito il trasporto degli animali dalla struttura di ricovero agli ambulatori privati, appunto in caso di necessità di cura, interventi, visite o esami specialistici;
7. devono essere prestate le visite veterinarie periodiche, con frequenza da definire da parte del responsabile della struttura in funzione delle condizioni di salute dei singoli ospiti, con verifica dello stato di benessere degli animali inclusa la verifica del corretto rapporto superficie box/numero cani ospitati ed adeguata compatibilità dei soggetti, preferibilmente di sesso diverso.
8. devono essere garantite cure adeguate ai soggetti aggressivi e/o problematici avvalendosi, eventualmente, della consulenza di Medici Veterinari comportamentalisti, e addestratori professionali per il recupero dei soggetti con l'obiettivo di rendere possibile l'affido degli animali stessi.
9. ogni soggetto dovrà avere una propria cartella clinica/sanitaria - comportamentale, dove saranno indicati, come riportato dal registro anagrafico, i dati anagrafici del cane, i passaggi di proprietà, gli affidi, ecc. e tutti gli interventi sanitari clinici/chirurgici eseguiti con annesso spazio per scheda comportamentale.
10. l'eventuale eutanasia dei cani custoditi è prevista secondo le modalità della vigente legislazione e potrà avvenire soltanto per i soggetti gravemente malati e non più curabili e per evitare sofferenze all'animale stesso. La decisione è esclusivamente in capo al veterinario responsabile del canile che ne fornirà motivata decisione al RUP o al Direttore dell'esecuzione. Notizia del decesso dovrà essere comunicata al Comune ed all'AUSL di Rimini entro le 24 ore dal verificarsi dell'evento.
11. nel caso di decessi improvvisi, e/o dubbi, si dovrà richiedere all' Istituto Zooprofilattico di effettuare l'autopsia.
12. il nutrimento, fornito quotidianamente, dovrà essere, nella quantità e qualità, adeguato alla taglia, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale, secondo le indicazioni del veterinario del canile di cui al successivo punto f). Deve essere assicurata ininterrottamente la disponibilità di acqua potabile;
13. la pulizia ed il lavaggio dei box devono essere effettuati giornalmente utilizzando, nei mesi invernali, idoneo sistema affinché il pavimento dei box sia adeguatamente asciutto.
14. devono inoltre essere eseguite periodiche/frequenti disinfezioni, disinfestazioni e deve essere previsto un piano di derattizzazione eseguito da ditta specializzata, tenendo un'adeguata tracciabilità delle operazioni attuate, per garantire le opportune verifiche da parte degli organi di controllo. Specifica ed accurata pulizia con utilizzo di idropulitrice e disinfezione deve essere effettuata all'uscita definitiva di un animale e prima dell'immissione di un altro soggetto. In

particolare durante le stagioni calde devono essere intensificate le disinfestazioni contro zecche e pulci secondo necessità.

15. nei mesi estivi con regolarità o in quelli invernali quando necessario viene eseguita la toelettatura dei cani che consiste in un bagno con shampoo antipulci e nella tosatura di quelli a pelo lungo. La toelettatura deve essere effettuata da personale specializzato che si reca appositamente presso il canile o dal personale dello stesso ma con adeguata e documentata professionalità.

16. si dovrà garantire un adeguato periodo giornaliero di sgambamento, di almeno due ore, ad ogni animale presente nella struttura.

17. l'aggiudicataria dovrà garantire la disponibilità di posti presso un canile d'appoggio per l'eventuale ricovero di animali in caso di sovraffollamento della struttura o per altre esigenze che non possono essere garantite dalla struttura in uso. L'utilizzo del canile d'appoggio dovrà essere autorizzato per iscritto dal Responsabile comunale del Servizio e potrà essere attivato solo se necessario a seguito di sovraffollamento della struttura oggetto dell'affidamento, oppure per altre esigenze straordinarie. In caso di utilizzo del canile d'appoggio dovrà essere trasmesso mensilmente, al Responsabile Comunale del Servizio, un report dettagliato contenente il numero di animali ricoverati e le giornate di ricovero distintamente nel canile sanitario e nel canile rifugio.

e) dotare la struttura di un manuale di autocontrollo delle procedure e delle attività di verifica dell'efficienza della gestione;

g) provvedere allo stoccaggio temporaneo delle carcasse degli animali di provenienza dal Comune in impianto di transito allocato presso la struttura ed autorizzato ai sensi del Regolamento (CE) 1774/2002. Dovrà inoltre tenere un apposito registro di carico e scarico, da custodire presso l'impianto, per annotare i casi di morte, con indicazione della data e delle cause del decesso degli animali e della consegna alla ditta specializzata incaricata dello smaltimento delle carcasse.

L'aggiudicataria dovrà altresì provvedere allo smaltimento delle carcasse secondo le modalità di legge, avvalendosi di ditta specializzata ed autorizzata.

Articolo 6 – Direzione Sanitaria.

L'aggiudicataria dovrà nominare un veterinario responsabile, che svolgerà le funzioni di Direttore sanitario, delle operazioni elencate nei confronti del Comune. Esso dovrà garantire una presenza minima presso il canile rifugio pari a due volte a settimana per un totale di 5 ore e dovrà essere reperibile per ogni eventuale emergenza o necessità che sarà segnalata dallo stesso aggiudicataria. Dovrà inoltre potersi avvalere di cliniche o strutture veterinarie e di mezzi diagnostici adeguati, nel caso si renda necessario per patologie complesse che colpiscano gli ospiti della struttura.

Altresì, il **Direttore sanitario** dovrà:

- 1.garantire il rispetto dell'attuale normativa in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo per le competenze relative agli aspetti sanitari di salute e benessere degli animali e di igiene delle strutture del canile;
- 2.garantire tutte le prestazioni medico veterinarie di carattere clinico/profilattico e chirurgico necessarie alla salute ed al benessere degli animali ospitati; è inoltre richiesta una specifica competenza nella valutazione di tipo comportamentale degli animali, che potrà essere posseduta direttamente dall'incaricato o, in difetto, dovrà essere garantita attraverso forme di collaborazione con medici veterinari specializzati in tale ambito;
- 3.garantire l'assistenza medico veterinaria urgente e straordinaria agli animali ospitati con l'ausilio degli ambulatori veterinari situati nel territorio limitrofo al Comune di bellaria Igea Marina per situazioni che potrebbero determinare pregiudizio alla loro salute ed al loro benessere, anche oltre gli orari di presenza ordinaria del Medico Veterinario incaricato;
- 4.garantire adeguate condizioni igienico/sanitarie della struttura;
- 5.garantire la custodia dei cani pericolosi nel rispetto del loro benessere, della sicurezza pubblica e di quella degli operatori e l'adozione di qualsiasi procedura scientifica, di possibile applicazione, in base anche alla professionalità degli operatori, volta alla rieducazione dei soggetti recuperabili;
- 6.controllare che le attività degli operatori presenti nella struttura siano conformi alle istruzioni e disposizioni impartite, per la tutela del benessere animale e il rispetto delle normative vigenti in materia;
- 7.redigere o aggiornare, quando necessario, il protocollo sanitario previsto al punto 8 dell'allegato A della Deliberazione di Giunta Regionale E.R. n. 1302/2013;

La Direzione Sanitaria è tenuta, quindi, a dare disposizioni riguardo a tutte le attività svolte all'interno della struttura, siano esse riferite alla pulizia ed al decoro degli ambienti interni, di quelli esterni e dei box, alla custodia degli animali, all'apertura ed all'ingresso degli utenti e dei volontari, al recupero e ricovero degli animali e a quant'altro afferente alle attività istituzionali in materia di controllo e tutela della popolazione felina e canina che coinvolgono direttamente la struttura comunale.

Articolo 7 – Ulteriori obblighi gestionali.

E' compito altresì dell'aggiudicataria:

- **assumersi** ogni responsabilità per danni derivanti a persone o cose dovute ad aggressioni o morsicature da parte degli animali custoditi, sollevando il Comune da ogni eventuali pretesa che dovesse essere avanzata nei confronti del Comune;
- **assicurare** durante tutto l'arco giornaliero una presenza costante di personale competente (anche volontario) in numero adeguato rispetto al numero di ospiti, provvedendo direttamente alla gestione del personale che è alle sue esclusive dipendenze, garantendone comunque una idonea e sufficiente presenza numerica, anche negli orari di apertura dal pubblico;

- **garantire** l'applicazione nei confronti del proprio personale dipendente del vigente contratto di lavoro di categoria e di tutti gli aggiornamenti che potranno intervenire;
- **comunicare** l'elenco nominativo del personale che verrà impiegato nel servizio e le eventuali variazioni che si dovessero verificare nel corso della gestione;
- **dimostrare** l'avvenuta assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro e la regolarità contributiva relativamente agli obblighi previdenziali e sociali;
- **provvedere** all'eventuale affidamento degli animali, nei termini fissati dalla Legge 14 agosto 1991, n.281 e dalla normativa regionale vigente, (i cani dovranno essere affidati già sterilizzati o a seguito di impegno sottoscritto da parte dell'aggiudicataria si dovrà procedere alla sterilizzazione successivamente) come dettagliato nel successivo articolo 9;
- **garantire** la visibilità degli ospiti del canile in stato di adozione attraverso l'utilizzo di strumenti informativi e sistemi telematici (APP, social network, sito ufficiale del Comune, e/o altri strumenti) che siano tenuti costantemente aggiornati.

Il personale dipendente ed i volontari che opereranno presso la struttura dovranno essere adeguatamente formati ed aggiornati secondo quanto previsto dalla normativa vigente al fine di garantire una competente assistenza agli ospiti della struttura.

Il presente appalto non comporta l'obbligo per il Committente di redazione del DUVRI in quanto l'aggiudicataria (privato) opera in un contesto ambientale a lui esclusivo, in piena autonomia d'impresa, con beni strumentali di sua proprietà e risorse umane a Lui vincolate.

In ogni caso, l'aggiudicataria si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti al servizio sopra specificato e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro assumendone la piena responsabilità in caso di inadempienza.

L'aggiudicataria si impegna ad attenersi a quanto riportato nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e si impegna altresì ad osservare e a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi derivanti:

-dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bellaria Igea Marina, adottato dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 28/01/2014;

-da tutte le norme pattizie di cui ai protocolli di legalità sottoscritti dal Comune di Bellaria Igea in data 08.02.2012 e 16.09.2013 consultabili sul sito: www.prefettura.it/rimini

I suddetti protocolli, anche se non materialmente allegati, saranno parte integrante e sostanziale della convenzione per l'affidamento del servizio e in caso di aggiudicazione l'aggiudicataria si impegnerà a rispettare e fare rispettare le clausole in essi riportate consapevole che la loro violazione costituirà causa di risoluzione immediata ed automatica del contratto.

Articolo 8 – Accoglienza dei cani sotto sequestro e rinunciati.

a) Dovranno essere accolti presso il canile rifugio i cani derivanti da sequestro sanitario di competenza dell'AUSL Romagna sul territorio comunale, così come stabilito dalle leggi vigenti, ed i

cani provenienti da privati per comprovate motivazioni, o temporaneamente ospitati su disposizione del Comune per assenza forzata del proprietario o del detentore o affidati dall'Autorità Giudiziaria.

b) **Dovranno** essere altresì accolti presso il canile rifugio, compatibilmente con la disponibilità di spazi adeguati ed a seguito delle opportune verifiche condotte dal Comune di Bellaria Igea Marina, i cani ceduti dai proprietari per motivate e comprovate necessità. Tali situazioni sono da intendersi, per quanto riguarda l'animale nel caso di cani aggressivi e/o dominanti, e, per quanto riguarda il proprietario, nel caso di situazioni di particolare indigenza o comprovati problemi di salute. In questi casi, i cani possono essere accolti solo dopo espressa rinuncia da parte del proprietario e dopo il consenso del Comune di Bellaria Igea Marina che, a fronte di motivata richiesta da parte del proprietario, condurrà le opportune verifiche e consulterà l'aggiudicataria in merito alla disponibilità di spazi ed alla compatibilità dei cani stessi con gli ospiti della struttura.

I proprietari che intendono cedere al canile rifugio cani con comportamenti aggressivi e potenzialmente pericolosi, dovranno presentare una perizia del medico veterinario comportamentalista che indichi la prognosi e la terapia che dovrà seguire il cane ai fini del recupero ed eventuale affido. Le spese sanitarie (veterinario comportamentalista) per le cure da prestare all'animale dovranno essere sostenute dal proprietario.

Articolo 9 – Modalità di affido dei cani.

I cani catturati non identificati e non reclamati entro il termine di 60 giorni dalla cattura divengono di proprietà del Comune e possono quindi essere ceduti definitivamente a privati o ad associazioni di volontariato o protezioniste. Il periodo di 60 giorni indicato deve consentire al veterinario di verificare l'effettivo stato di salute e permettere agli eventuali proprietari di rientrarne in possesso.

Il cane potrà, però, essere dato in affido temporaneo anche prima della sopraccitata scadenza e sarà ceduto definitivamente solo dopo di essa.

Gli animali di età non inferiore ai 60 giorni potranno essere affidati gratuitamente a privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento e che non abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali, eventualmente anche previo controllo pre-affido da parte di personale incaricato dall'aggiudicataria.

I cani dovranno essere affidati già sterilizzati o a seguito di impegno sottoscritto da parte dell'aggiudicataria si dovrà procedere alla sterilizzazione successivamente;

Il canile non potrà affidare più di due cani nel corso di un anno alla stessa persona fisica. In caso di richiesta di più cani in tempi differenti si dovrà accertare lo stato degli animali precedentemente affidati.

L'affido sarà disposto mediante compilazione della "Scheda d'affido", redatta in conformità alle disposizioni di legge ed in accordo con il servizio di medicina veterinaria dell'AUSL Romagna, sottoscritta dall'aggiudicataria al quale verrà fornito anche il libretto sanitario indicante le vaccinazioni ed i trattamenti sanitari a cui il cane è stato sottoposto. L'aggiudicataria si impegna a

mantenere il cane in buone condizioni igienico-sanitarie e di salute ed a permettere lo svolgimento di controlli post affido da parte di personale del Comune o delle associazioni animaliste appositamente autorizzate dal Comune o dal veterinario incaricato dal Comune e dall'AUSL Romagna. Ove sia accertato il mancato rispetto dei suddetti obblighi, l'animale deve essere riconsegnato al canile.

Articolo 10- Attività afferenti alla popolazione felina presente sul territorio del Comune di Bellaria Igea Marina.

Sono comprese nell'appalto le attività afferenti alla popolazione felina presente sul territorio, che consistono:

1. cattura, solo per comprovati motivi sanitari, dei gatti che vivono in libertà, custodia fino alla risoluzione delle problematiche sanitarie e loro sterilizzazione, secondo quanto previsto dal punto 4.1 della Delibera di Giunta Regionale 353 del 02 aprile 2013;
2. interventi e cure sanitarie ordinarie e straordinarie atte ad assicurare adeguate condizioni igienico e sanitarie degli animali;
3. recupero su aree pubbliche di gatti feriti, successivo primo soccorso del veterinario e mantenimento presso la struttura fatta salva la restituzione ai proprietari (in questo caso spese a carico del proprietario);
4. custodia e accudimento, anche sotto forma di affido temporaneo, presso volontari, dei gatti che si trovano nelle condizioni previste dal comma 6 dell' art. 29 della Legge R.E.R 27/00;
5. Durante l'orario di apertura del servizio verranno ricevute le segnalazioni e richieste di intervento relative alla sterilizzazione delle colonie feline e le relative attività dovranno essere programmate in base al piano annuale disposto dall'Asl di Rimini.
6. provvedere alla sterilizzazioni dei gatti facenti parte di colonie feline riconosciute ai sensi di legge, concordandole con il medico veterinario dell'Asl e a spese di quest'ultima;
7. - provvedere al loro trasporto presso i centri per la sterilizzazione ed ai trasporti successivi che si dovessero rendere necessari per il ricovero post-operatorio o per il reinserimento nelle colonie di provenienza;
8. L'aggiudicataria si impegna a dotarsi di mezzi idonei al trasporto degli animali e delle attrezzature necessarie a garantire il loro contenimento e il loro recupero in condizioni di sufficiente sicurezza e benessere, secondo quanto previsto dalle norme di legge in vigore.
9. Tutte le spese necessarie alla gestione dei servizi, ivi incluse le spese per utenze (luce, gas, acqua), tasse e ogni altro onere correlato, sono a carico dell'aggiudicataria.

Articolo 11 - Apertura al pubblico.

Il canile Rifugio dovrà essere aperto al pubblico almeno quattro giorni alla settimana, compresi il sabato o la domenica, con un minimo di quattro ore al giorno, al fine di favorire la riallocazione degli animali presso nuovi proprietari, così come previsto dalla L.R. 27/2000. Pertanto, in detti orari

di apertura al pubblico, dovrà essere garantita la presenza di adeguate figure competenti in materia di affido.

Articolo 12 – Rapporti con le associazioni di volontariato animaliste.

L'aggiudicataria si impegna a tenere informate le associazioni animaliste di volontariato operanti sul territorio comunale relativamente alle decisioni più importanti riguardanti la gestione e per suggerimenti e valutazione delle iniziative adottate.

L'aggiudicataria dovrà recepire le segnalazioni e le proposte avanzate dalle associazioni di volontariato ma potrà rifiutarsi qualora comportino oneri economici e/o responsabilità ulteriori rispetto a quanto contemplato dal presente capitolato. Il rifiuto ad accogliere le segnalazioni e proposte dovrà comunque essere reso per iscritto e debitamente motivato.

L'aggiudicataria si impegna a consentire l'attività dei volontari delle associazioni animaliste all'interno della struttura di ricovero, purché tale attività non contrasti con l'organizzazione complessiva di cui al presente capitolato, con le norme in materia di personale e non costituisca pericolo per gli operatori della struttura, per gli animali ivi ricoverati e per i volontari medesimi. Il diniego allo svolgimento delle attività di volontariato dovrà essere adeguatamente motivato.

I volontari ammessi ad operare all'interno della struttura dovranno essere assicurati a cura dell'Associazione di volontariato di riferimento e dovranno attenersi strettamente alle disposizioni impartite dall'aggiudicataria del servizio o dal Direttore Sanitario della struttura.

Articolo 13 – Personale impiegato nel servizio.

Il personale dovrà essere idoneo allo svolgimento dei compiti assegnati, dovrà osservare diligentemente le norme e le disposizioni disciplinari dell'Amministrazione appaltante. Tutte le attività sanitarie, medico veterinarie e la Direzione Sanitaria dovranno essere assicurate da medici veterinari debitamente iscritti all'ordine della provincia di residenza, in possesso dei requisiti di legge, di esperienza e formazione professionale in materia di animali d'affezione, adeguata alle particolari problematiche del servizio ed alla natura delle prestazioni richieste.

L'aggiudicataria si impegna a provvedere alla sostituzione del personale assente per ferie, malattie o per ogni altro motivo nel più breve tempo possibile e comunque non oltre due giorni dall'assenza dell'operatore.

Entro la data di avvio del servizio l'aggiudicataria comunicherà per iscritto i nominativi del personale impegnato nell'appalto (compresi i nominativi delle persone impiegate nelle sostituzioni), le rispettive qualifiche ed il numero delle ore giornaliere che ciascuno deve espletare nel servizio in oggetto. Uguale comunicazione sarà effettuata tempestivamente nel caso di variazione del personale impiegato.

Le presenze del personale in servizio dovranno essere documentate dove possibile utilizzando un cartellino marcatempo, o in alternativa tramite il libro presenze, debitamente vidimato dall'INAIL, detenuto sul luogo dell'appalto, al fine di permettere al personale del Committente addetto alle verifiche di poterlo visionare in qualsiasi momento.

L'aggiudicataria si impegna altresì ad esibire o consegnare al Comune di Bellaria Igea Marina, previa richiesta scritta, copia dei propri registri e documenti afferenti al personale impiegato nel progetto, necessari per il controllo circa il rispetto delle norme vigenti in materia di rapporti di lavoro e di assicurazione contro gli infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi.

Il personale della aggiudicataria deve utilizzare tutti i dispositivi di protezione previsti dal D.lgs n. 81/2008 e succ. mod. in materia di sicurezza sul lavoro e deve sempre tenere un contegno irreprensibile nei rapporti con l'utenza, con i Volontari e con il personale della Committente.

Articolo 14 – Controlli, inadempienze e penali.

Ferme restando le competenze attribuite all'Azienda Sanitaria Locale dall'art. 4 della legge regionale n. 27 del 7 aprile 2000 il Comune di Bellaria Igea Marina si riserva la facoltà di eseguire opportuni controlli circa lo svolgimento delle attività svolte, a mezzo di incaricati che dovranno riferire quanto riscontrato al RUP/ Direttore dell'esecuzione del contratto o a referenti dell'Ufficio Direzione.

Le segnalazioni di inadempimento dovranno essere contestate all'aggiudicataria per iscritto e dovranno contenere un termine per la regolarizzazione; qualora non regolarizzate nei termini fissati nella nota di contestazione, il Comune applicherà le sotto indicate penali:

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato, non dovuto a cause di forza maggiore o a responsabilità dell'Amministrazione, verrà applicata una penale pari allo 0,5 per mille, per ogni giorno di ritardo successivo al termine fissato nella nota di contestazione.

Saranno inoltre applicate le seguenti penali:

-richiamo scritto in caso di primo riscontro di inadempienza lieve, quale:

- carente pulizia dei box di ricovero e degli animali;
- non corretta registrazione degli ingressi degli animali;
- mancata o non corretta registrazione degli animali affidati;

Questo purché le inadempienze non abbiano arrecato danni alla salute e al benessere degli animali.

- euro 100,00 per ogni singolo episodio di inadempienza lieve successivo al primo già sanzionato con il richiamo scritto;

- euro 500,00 per ogni singolo episodio di inadempienza grave, quale, a titolo di esempio:

- reiterati comportamenti di inadempienza lieve (oltre la terza volta anche se riferiti a differenti casistiche);

- insufficiente somministrazione quotidiana di acqua o cibo, anche per una sola volta;

- mancata o ritardata somministrazione di visite e/o terapie mediche, qualora non giustificata da cause di forza maggiore;

- somministrazione di alimenti avariati;

- interruzione del servizio di recupero sul territorio per oltre 12 ore consecutive;

- ripetuti episodi (oltre la terza volta) di mancato rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni impartite dal medico veterinario o dal Direttore Sanitario;
- ogni azioni od omissione che possa comportare un grave danno fisico agli animali o che ne comprometta in maniera considerevole il benessere;
- mancato adeguamento alle prescrizioni impartite dagli organi di controllo;
- non corretta gestione e smaltimento dei rifiuti (sia indifferenziati che speciali);
- utilizzo di attrezzature non idonee o non consentite dalla legge per il recupero degli animali (guinzagli, automezzi, gabbie di cattura ecc.);

Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria sia tenuta al rispetto della disciplina generale delle assunzioni obbligatorie (Legge 68/1999 e s.m.i.), la violazione di tale disciplina comporta l'applicazione di una penale non inferiore al 2 per mille e non superiore al 2% dell'importo del contratto.

Il permanere dell'inadempimento per più di due trimestri comporta la risoluzione del contratto.

Le penalità sopraindicate si applicano anche in caso di violazione di tale disciplina accertata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

L'ammontare delle penali applicate potrà essere portato in detrazione dai corrispettivi spettanti all'aggiudicataria per le prestazioni eseguite oppure recuperato mediante escussione della garanzia per l'esecuzione del contratto.

L'applicazione delle penali non esime dall'adempimento della prestazione e resta impregiudicato in ogni caso il diritto della stazione appaltante di esperire azione per il risarcimento dei danni eventualmente causati dall'aggiudicataria nell'esecuzione del contratto. La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di procedere direttamente al servizio non eseguito a spese dell'aggiudicataria.

Articolo 15 – Risoluzione del contratto.

Oltre a quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016 il contratto potrà essere risolto nei seguenti casi e con le modalità elencate:

- Non veridicità delle dichiarazioni fornite;
- Mancata costituzione delle garanzie.
- Mancata ed ingiustificata prestazione del servizio, forniture o parti di esse, alla data stabilita nel contratto;
- Sospensione anche parziale del servizio, esclusi i casi di forza maggiore;
- Cessione parziale o totale del contratto o presenza di subappalto non autorizzato;
- Dichiarazione di fallimento dell'aggiudicatario e negli altri casi espressamente previsti dalla legge come causa di risoluzione;
- Nel caso in cui l'aggiudicataria violi le prescrizioni dell'appalto in materia di tutela previdenziale,

antifortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio;

- Perdita delle necessarie licenze o autorizzazioni allo svolgimento delle attività;
- Nel caso fossero accertate violazioni ambientali;
- Perdita dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1982 n° 936 e della Legge 19.03.1990 n° 55, art. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Grave o reiterata violazione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Bellaria Igea Marina, per quanto in essi compatibile con il servizio oggetto del presente affidamento.

Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati la Stazione Appaltante notifica all'aggiudicatario l'addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla data della notifica.

Articolo 16 – Diritto di recesso dal contratto.

Alla aggiudicataria non è consentito recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non per giusta causa o causa di forza maggiore e con preavviso scritto non inferiore a tre mesi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diversamente sarà tenuta al pagamento di apposita penale. Nel caso di risoluzione anticipata da parte dell'amministrazione comunale del contratto di appalto, sarà dato preavviso all'affidatario almeno due mesi prima della scadenza, con inoltro di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 17 – Divieto di cessione del contratto e del credito.

E' vietata, da parte dell'aggiudicataria, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del D. Lgs 163/06. E' altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal contratto, nonché di conferire procure all'incasso. In caso di inosservanza da parte dell'aggiudicataria degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dei comuni al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Articolo 18 – Subappalto.

È vietato il subappalto o l'affidamento a terzi anche di parte del servizio.

Articolo 19 - Deposito cauzionale definitivo.

L'Aggiudicataria sarà tenuta a prestare un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee o, per microimprese, piccole e medie imprese e raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo la relativa certificazione di qualità. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione.

L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Le fidejussioni/polizze dovranno essere intestate al Comune di Bellaria Igea Marina.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Le fidejussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, contenente i predetti elementi (identità, poteri e qualifica).

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del comune qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicataria. In caso di inadempimento a tale obbligo, il comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 20 – Polizza assicurativa definitiva.

L'aggiudicataria è responsabile dei danni alle cose e/o alle persone che dovessero occorrere all'utenza, al proprio personale o a terzi nel corso in relazione allo svolgimento del complesso delle attività e servizi oggetto dell'appalto, senza eccezioni.

Al riguardo l'aggiudicataria si obbliga a stipulare, o ad integrare eventuale contratto esistente e a mantenere pienamente valida ed efficace, per tutta la durata dell'appalto, una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e, ove presenti, verso i prestatori d'opera (RCO).

L'anzidetta assicurazione dovrà prevedere un massimale unico di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 (un milione di euro) per sinistro e dovrà essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività e servizi che formano oggetto dell'appalto, come descritti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

La polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti del Comune, nonché dei rispettivi dipendenti e amministratori.

Costituirà onere a carico dell'Aggiudicataria, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'Aggiudicataria stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 21 – Modalità di pagamento.

I pagamenti dei compensi dovuti avverranno con le modalità prevista dalla normativa vigente e saranno effettuati con cadenza trimestrale posticipata e il corrispettivo sarà pari a 1/4 dell'importo aggiudicato in sede di gara al netto delle ritenute di garanzia, della anticipazione e delle eventuali penali.

I pagamenti saranno effettuati sulla base delle prestazioni erogate, a seguito della sollecita verifica dell'esatto adempimento, entro 15 (quindici) giorni dalla data della stessa, previa emissione del certificato di pagamento da parte del RUP nei 7 (sette) giorni successivi alla verifica, e conseguente emissione di regolare fattura che sarà liquidata entro 30 giorni.

Ogni fattura dovrà riportare gli interventi di riferimento e dovrà essere allegato un riepilogo sintetico dell'attività svolta nel bimestre di riferimento.

Per i pagamenti, dovranno essere rispettati gli obblighi riguardanti l'emissione di fattura elettronica di cui all'art. 25 della L. 89/2014 nonché quanto previsto relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 a norma del quale tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi, devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalle parti il codice identificativo della procedura di gara (CIG).

All'importo di ciascuna fattura, al netto dell'IVA, sarà applicata una trattenuta pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), ai fini della ritenuta di cui all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016. Ove siano previste più fatture nel corso di ogni anno contrattuale, la ritenuta può essere complessivamente effettuata, per l'intero 0,50% maturato, unicamente al momento dell'emissione dell'ultima fattura dell'anno suddetto.

Ulteriori trattenute saranno applicate nel caso sia stata concessa l'anticipazione o a seguito di applicazione di penali.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento sarà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione e per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti l'aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a chiedere risarcimento danni né altre pretese.

Al termine del Servizio sarà rilasciato il Certificato di Verifica di Conformità da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

Il saldo è condizionato, oltre dall'emissione del Certificato di Verifica di Conformità, dall'acquisizione del certificato di regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, attestata dal DURC.

Articolo 22 – Ritenute e Svincolo.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo il rilascio da parte della stazione appaltante del Certificato di Verifica di Conformità (art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016), previa

acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del

Responsabile Unico del Procedimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il sub-aggiudicataria), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva verrà disposto dal Comune di Bellaria Igea Marina direttamente agli enti previdenziali e assicurativi secondo le indicazioni della circolare n° 3/2012 del 16/2/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'operatore economico e degli eventuali subappaltatori di cui allo specifico contratto col Comune di Bellaria Igea Marina, esperita la procedura di legge richiesta, il Comune trattiene le somme sui pagamenti in corso di esecuzione, e qualora la situazione di ritardo immotivato permanga, il Comune provvederà a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, utilizzando le somme trattenute, al momento del saldo finale.

Nel caso vengano contestate all'aggiudicataria inadempienze nell'esecuzione dei servizio che abbiano comportato l'applicazione delle penali, di cui al successivo articolo, per le quali sia instaurato il processo di constatazione in contraddittorio, il pagamento viene sospeso in relazione all'importo corrispondente alla penale contestate. In tali casi i termini di pagamento della quota residuale ancora dovuta decorreranno dalla data di definizione del contenzioso e accertato che non sussistano penali da applicare.

Articolo 23 - Informazioni generali sul contratto.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Il contratto, composto dall'offerta economica dell'aggiudicataria e dal Documento di Stipula dell'Unità ordinante, è disciplinato dalle norme contenute nella documentazione predisposta dal Comune di Bellaria Igea Marina nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, allegato sul SATER.

Il documento di stipula sarà prodotto dalla Stazione Appaltante che procederà a inviarlo al concessionario dopo che quest'ultimo avrà provveduto al pagamento, tramite F23 precompilato, dell'imposte di bollo.

Il Contratto è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, prima parte allegata al DPR 642/1972. Il pagamento dell'imposta di bollo è a carico dell'aggiudicataria, dovrà avvenire prima della stipula del contratto secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Il contratto dovrà essere firmato digitalmente e inviato all'Ufficio contratti del Comune per essere, successivamente, allegato alla documentazione sulla piattaforma telematica.

In caso di mancata stipula del contratto per causa imputabile all'aggiudicataria o nel caso di irregolarità tali da determinare un'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, l'Ente pubblico si riserva la facoltà di revocare l'affidamento incamerando il deposito cauzionale provvisorio e fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno in misura pari alla differenza di offerta fra il primo ed il secondo in graduatoria, oltre alla denuncia all'Autorità di vigilanza. Si procederà a rideterminare l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico che segue in graduatoria

Il Comune committente si riserva la facoltà insindacabile di consegnare il servizio in via d'urgenza nelle more di sottoscrizione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 comma 8 ultimo periodo del D.lgs n. 50/2016, in quanto necessita attivare le iscrizioni.

Articolo 24 – Rinvio a Norme di Diritto Vigenti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si farà riferimento alle seguenti normative:

D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.; D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii.;

D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii.;

Legge n. 2/2009 e ss. mm. ii.;

DPR n. 445/2000 e ss. mm. ii.;

Legge n. 136/2010 e ss. mm. ii.;

Legge n. 190/2014 e ss. mm. ii.;

D. M. n. 55/2013 e ss. mm. ii.; R. D. n. 2440/1923 e ss. mm. ii.;

Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1302/2013 e ss. mm. ii.;

Legge Regionale Emilia Romagna n. 27/2000 e ss. mm. ii.;

Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 353/2013 e ss. mm. ii.;

Articolo 25 – Foro Competente.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si sia potuto risolvere bonariamente, è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Rimini ed è esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 26 – Riservatezza e Trattamento dati personali.

L'aggiudicataria ottempererà a tutte le norme e agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali - ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati – nell'ambito delle proprie attività e competenze specifiche, garantendo un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti. I dati saranno trattati e conservati dall'aggiudicataria esclusivamente per le finalità oggetto del presente appalto nonché per l'adempimento di obblighi contrattuali previsti da leggi e regolamenti, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.

L'aggiudicataria si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto.

Le notizie relative all'attività di ogni Amministrazione, comunque venute a conoscenza del personale dell'aggiudicataria e/o dal medesimo incaricato in relazione all'esecuzione del contratto, e le informazioni che transitano attraverso le apparecchiature di rilevazione, elaborazione, trasferimento, archiviazione dati, non debbono in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate da parte dell'aggiudicataria o da parte di chiunque altro collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato.

L'aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, nonché dei propri eventuali subappaltatori, degli obblighi di segretezza sopra descritti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto,

fermo restando che l'aggiudicataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alla medesima Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di

Bellaria Igea Marina, il Responsabile del Trattamento è il Direttore Amministrativo del Comune, il Responsabile esterno del Trattamento è il Legale Rappresentante pro-tempore della Ditta Aggiudicataria.

Articolo 27 – Essenzialità delle clausole.

L'aggiudicataria, con il fatto stesso di sottoscrivere l'offerta, dichiara espressamente che tutte le clausole e

condizioni previste nel presente Capitolato Speciale d'Oneri e in tutti gli altri documenti, che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità. In particolare dopo la sottoscrizione dell'offerta, l'aggiudicataria non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali i servizi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti. L'aggiudicataria nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio.